



ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. 77413/19771 DEL 22.01.2024

STATUTO FONDAZIONE MUS.E.

Articolo 1. Natura giuridica – Denominazione e Sede

La Associazione MUS.E, già con sede in Firenze presso l'Assessorato alla Pubblica Istruzione in Via Nicolodi, 2, è trasformata nella Fondazione denominata "Fondazione MUS.E" con sede legale a Firenze, in Palazzo Vecchio, in Piazza della Signoria n. 1.

La sede della Fondazione potrà essere trasferita presso un altro indirizzo nel Comune di Firenze con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione conserva i diritti e gli obblighi dell'Associazione, ne prosegue i rapporti e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dall'art. 14 e ss. del Codice Civile.

Articolo 2. Vocazione – Scopi – Ambiti di intervento

La Fondazione non ha finalità di lucro.

Scopo della Fondazione è la valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici e dei luoghi della cultura, sia attraverso la promozione, l'organizzazione e la realizzazione e/o prestazione di attività e servizi culturali di tipo didattico/comunicativo, educativo e di fruizione di beni ed eventi artistici e culturali in genere.

La Fondazione può operare nei campi di intervento disciplinati dalla normativa vigente in materia di beni e attività culturali, con particolare riguardo ai musei e luoghi della cultura appartenenti alle Amministrazioni pubbliche socie o non socie ove ciò risulti funzionale al perseguimento del proprio scopo.

Per il raggiungimento delle finalità suddette, la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può occuparsi della progettazione, programmazione, coordinamento, organizzazione e gestione di attività e servizi rivolti alla cura, al decoro, alla valorizzazione e allo sviluppo di beni, istituzioni e luoghi della cultura, quali musei, teatri, biblioteche, archivi, ecc. e alla realizzazione di manifestazioni, eventi e altre occasioni di avvicinamento, conoscenza e approfondimento delle varie forme di espressione della cultura, dell'arte, dell'intrattenimento.

Fra le attività e i servizi che potranno essere svolti si annoverano, sempre a titolo esemplificativo:

- corsi di educazione, formazione e specializzazione;
- convegni, rassegne, mostre, e spettacoli vari;
- servizi di informazione e assistenza, prenotazioni, visite guidate,
- biglietteria e altre attività per la gestione e il controllo di flussi di visitatori o di fruitori in genere;
- studi, ricerche e programmazioni/monitoraggi anche per la prevenzione e la conservazione di opere, beni e collezioni;
- collaborazioni e consulenze;
- iniziative editoriali con finalità didattico-divulgative, d'informazione, anche a carattere periodico, di comunicazione e fundraising;
- gestione per conto dei titolari dei diritti di utilizzazione economica dei beni del patrimonio storico, artistico, archeologico e architettonico;

- realizzazione di nuovi contenuti e linguaggi comunicativi legati alla diffusione delle arti;
- altri compiti, coerenti con il settore di intervento, identificati nell'ambito degli eventuali affidamenti delle gestioni ai sensi della normativa in materia.

La Fondazione può inoltre svolgere attività, anche di tipo commerciale, idonee, strumentali o accessorie allo svolgimento delle sue attività o servizi.

La Fondazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia, può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie od utili per il raggiungimento dei propri scopi; potrà ricevere lasciti e donazioni per lo svolgimento dell'attività sociale; potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe od affini alle proprie.

Tutte le attività sopra descritte potranno essere svolte anche in collaborazione con altri soggetti, anche partecipando a raggruppamenti temporanei, associazioni, società o a qualunque altro soggetto giuridico appaia utile od opportuno per il miglior perseguimento dello scopo della Fondazione.

Art. 3. Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori,
- Partecipanti;
- Sostenitori.

Tutti i suddetti membri esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto.

Sono membri Fondatori coloro che rivestivano il ruolo di soci dell'Associazione MUS.E al momento della trasformazione della stessa in Fondazione di Partecipazione (Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Vinci e Comune di San Giovanni Valdarno).

Possono ottenere la qualifica di membri Partecipanti i soggetti pubblici o privati che ne faranno richiesta e saranno accettati con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Potranno essere ammesse tutte quelle persone fisiche, giuridiche o enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiareranno di volere aderire alla stessa e contribuire alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, beni o servizi, per un periodo minimo di un anno, con le modalità ed in misura non inferiore da quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Possono ottenere la qualifica di membri Sostenitori i soggetti pubblici o privati che ne faranno richiesta e saranno accettati come tali con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

In particolare saranno ammesse tutte quelle persone fisiche, giuridiche o enti che, condividendo le finalità della Fondazione, dichiareranno di voler sostenere la realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo un tantum in denaro, ovvero con un'attività anche professionale o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.



La qualifica di sostenitore dura per tutto il periodo per cui il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione effettuata; nel caso il contributo si esaurisca in una sola prestazione, la durata della loro partecipazione sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di ammissione.

Articolo 4. Esclusione e recesso dei membri

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'esclusione dei Membri Fondatori, Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri fondatori possono essere esclusi dalla Fondazione solo in caso di perdurante inadempimento degli obblighi di contribuzione.

I membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso ed avrà effetto allo scadere dell'anno medesimo.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla fine dell'esercizio nel quale vengono comunicati.

In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

La perdita della qualifica di Partecipante o Sostenitore comporta l'automatica ed immediata perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli organi della Fondazione.

Articolo 5. Patrimonio e gestione

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali portati dai membri Fondatori, consistenti nell'avanzo di gestione dell'Associazione MUS.E
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

Le entrate della Fondazione che formano il Fondo di Gestione, destinato al funzionamento e alla realizzazione degli scopi della Fondazione, sono

così composte:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio della Fondazione;
- b) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito testamentario destinato all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente finalizzato all'incremento del patrimonio, proveniente da Enti pubblici, da Enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- c) dai contributi concessi in qualsiasi forma dai propri membri ivi espressamente incluso quanto stabilito annualmente nei disciplinari attuativi dei contratti di servizi in essere con i Fondatori e i Partecipanti;
- d) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- e) dai corrispettivi, ricavi e altri proventi derivanti dalle attività e servizi istituzionali della Fondazione, e da quelli strumentali, connessi e accessori anche di tipo commerciale nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 6. Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a- L'assemblea dei Membri;
 - b-il Consiglio di Amministrazione;
 - c-il Presidente;
 - d-il Collegio dei Revisori dei Conti;
- E' ufficio della Fondazione, ove nominato, il Direttore.

Le cariche sociali, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti, non danno diritto a compenso.

Al Presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese, debitamente documentate, che gli stessi dovessero sostenere per l'espletamento degli incarichi affidati.

Articolo 7. Assemblea dei membri

L'Assemblea è costituita dai membri Fondatori, Partecipanti e Sostenitori ed è l'organo collegiale di indirizzo generale della Fondazione che provvede a:

- a) raccogliere le designazioni dei membri, così come descritte al successivo articolo 8 del presente Statuto, procedendo alla nomina dei relativi componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto;
- c) esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle seguenti materie: ammissione di nuovi Partecipanti e/o Sostenitori, bilancio preventivo, modifiche statutarie, scioglimento della Fondazione; nonché, su qualsiasi altra questione sottoposta alla sua attenzione da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza, da un suo delegato, o in difetto di delega, dal consigliere più anziano.

L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di tutti i membri Fondatori, e della maggioranza degli eventuali Sostenitori e Partecipanti; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purché vi

sia la maggioranza dei Fondatori. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione dopo almeno un'ora da questa.

I membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro membro o persona indicando l'eventuale limite di mandato del delegato, ma ogni membro non può detenere più di una delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A tal fine, la suddetta maggioranza viene calcolata secondo il metodo del voto ponderato sulla base delle seguenti percentuali:

Comune di Firenze: 80 %;

Città Metropolitana di Firenze: 10 %;

Comune di Vinci: 5 %;

Comune di San Giovanni Valdarno: 5 %.

A ciascun membro Partecipante e Sostenitore verranno attribuite le singole percentuali decise dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di loro ammissione, previa proporzionale riduzione della percentuale spettante a tutti gli altri membri Fondatori, Partecipanti e/o Sostenitori.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, appositamente nominato da chi la presiede.

Art. 8. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette Consiglieri compreso il Presidente.

In ragione della prevalente partecipazione del Comune di Firenze, quattro Consiglieri sono designati dal predetto Comune e uno da ciascuno degli altri Membri Fondatori.

In caso di esclusione o recesso di un Membro Fondatore, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione si ridurrà in proporzione al numero di Consiglieri espresso da quel Membro.

Il Consiglio di Amministrazione potrà validamente deliberare anche con sei o cinque componenti in difetto di designazione di uno o due Consiglieri da parte dei Membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione ed in particolare:

a) elegge il Presidente della Fondazione ed eventualmente il vice Presidente;

b) nomina il Direttore, definendone durata in carica, compensi e compiti;

c) elabora i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2;

d) definisce, entro il mese di novembre di ogni anno, il programma delle attività della Fondazione per l'anno successivo, indicando la previsione

delle risorse per farvi fronte, previo parere obbligatorio ma non vincolante da parte dell'Assemblea;

e) decide di partecipare ad associazioni, società o a qualunque altro soggetto giuridico appaia utile od opportuno per il perseguimento dello scopo della Fondazione;

f) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e il bilancio di previsione dell'esercizio in corso, quest'ultimo previo parere obbligatorio ma non vincolante da parte dell'Assemblea;

g) delibera eventuali regolamenti interni alla Fondazione;

h) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

i) determina la forma e la misura minima del contributo annuale che i membri Partecipanti e Sostenitori dovranno apportare al patrimonio e/o fondo di gestione;

j) delibera l'ammissione di nuovi membri Sostenitori e Partecipanti, che ne abbiano fatto richiesta al Presidente, previo parere obbligatorio, ma non vincolante dell'Assemblea;

k) nomina i membri del Collegio dei Revisori di Conti e ne determina il compenso;

l) delibera le modifiche dello statuto previo parere obbligatorio, ma non vincolante dell'Assemblea;

m) determina lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi di legge previo parere obbligatorio ma non vincolante dell'Assemblea;

n) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza, da un suo delegato, o in difetto di delega, dal consigliere più anziano.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, tramite ogni mezzo, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Di norma il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e può essere convocato anche su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che per le delibere di modifica dello statuto per le quali è necessaria la presenza dei due terzi dei Consiglieri designati dai membri Fondatori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Diversamente, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri designati dai membri Fondatori e complessivamente dei tre quarti di tutti i Consiglieri in carica.

Per ogni tipo di votazione, nell'ipotesi di parità, è decisivo il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e

firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

Articolo 9. Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
- c) cura l'osservanza dello statuto;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) riceve le domande di quei soggetti che vogliono essere ammessi come membri Partecipanti e/o Sostenitori provvedendo alla trasmissione al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale deliberazione.

Articolo 10. Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione, nominare il Vice Presidente.

Egli sostituisce il Presidente su delega di quest'ultimo o in caso di sua assenza temporanea. Qualora, per qualunque motivo, l'assenza diventasse definitiva, il Vice Presidente dovrà richiedere al Membro Fondatore che aveva designato il Presidente la nomina di un nuovo Consigliere e il Consiglio di Amministrazione, una volta ricostitutosi al completo, nominerà il nuovo Presidente per la durata residua del Consiglio.

Articolo 11. Direttore

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Direttore e, con la nomina, di determinarne compiti, durata e compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire al Direttore deleghe e compiti riguardanti la direzione e il coordinamento delle attività della Fondazione, nonché la responsabilità della gestione organizzativa e amministrativa dell'Ente e del suo personale.

Il Direttore collabora alla definizione e redazione dei programmi annuali e dei piani preventivi economico-finanziari delle attività della Fondazione e deve comunque operare nell'ambito e rispetto degli stessi. Partecipa, senza diritto di voto, sia alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che all'Assemblea dei Membri.

Articolo 12. Controllo analogo

La Fondazione svolgerà la propria attività nel rispetto delle norme e dei principi vigenti in materia di affidamento ad enti in house.

I Fondatori e Partecipanti che siano enti pubblici eserciteranno sulla

Fondazione il controllo analogo ai sensi della normativa vigente e con le modalità stabilite nello statuto e nei patti parasociali a cui aderiscono partecipando alla Fondazione e si avvalgono per questa necessità di un Comitato di controllo analogo, composto da due componenti per ciascuno dei soggetti pubblici Fondatori e Partecipanti.

Alle riunioni del Comitato di controllo analogo partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione o un suo delegato.

I contratti o convenzioni di servizio potranno definire ulteriormente le modalità di esercizio del controllo analogo sull'attività della Fondazione da parte degli enti pubblici membri della Fondazione conferenti il servizio.

Articolo 13. Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

I Revisori vigilano sulla gestione economica e patrimoniale della Fondazione, sull'osservanza delle norme statutarie e sul rispetto della normativa vigente.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee dei Membri.

Articolo 14. Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione dura dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'anno in corso, quest'ultimo previa disamina preventiva ed eventuali osservazioni non vincolanti dell'Assemblea.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile.

Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'aumento del fondo di dotazione.

Articolo 15. Durata e Scioglimento

La durata della Fondazione decorre dalla data dell'atto costitutivo, a cui è

allegato lo Statuto, e fino al 31 dicembre 2072.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante dell'Assemblea, nominando il liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità.

I beni immobili eventualmente conferiti da parte di enti pubblici, in caso di scioglimento della Fondazione, verranno devoluti ai soggetti conferenti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dello scioglimento.

Articolo 16. Risoluzione delle controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro di Firenze.

F.TO MATTEO SPANO'

F.TO MASSIMO PALAZZO NOTAIO vi è il sigillo